

INTERESSE TUTELATO

Uno degli aspetti più evidenti e rilevanti della riforma del 1996, che ha abrogato i delitti di congiunzione carnale e atti di libidine, è stata la collocazione del reato di violenza sessuale tra i **delitti contro la persona**, un mutamento sostanziale e di prospettiva rispetto alla precedente collocazione tra i reati contro la **moralità pubblica e il buon costume**.

La norma tutela, in particolare, la **libertà di autodeterminazione sessuale dell'individuo**.

Art. 609 bis (Violenza sessuale)

Partendo dalla lettura della norma, che in apparenza non sembra porre problemi di carattere interpretativo, è possibile distinguere due diverse forme di abuso sessuale.

COSTRIZIONE. Chiunque, con **violenza** o **minaccia** o **mediante abuso di autorità**, costringe taluno a **compiere o subire atti sessuali** è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

INDUZIONE. Alla stessa pena soggiace chi **induce** taluno a compiere o subire atti sessuali: **abusando delle condizioni di inferiorità** fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o **traendo in inganno** la persona offesa **per essersi il colpevole sostituito ad altra persona**.

CASI DI MINORE GRAVITA'. Nei casi di **minore gravità** la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609 ter (Circostanze aggravanti)

Come vedremo, sono molto importanti ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto e della distinzione con la diversa fattispecie degli atti sessuali con un minorenni, le circostanze aggravanti.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che **non ha compiuto gli anni quattordici**;

5) nei confronti di persona che **non ha compiuto gli anni sedici** della quale il colpevole sia **l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore**.

5 *quater*) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il **coniuge**, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato **legato da relazione affettiva**.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che **non ha compiuto gli anni dieci**.

VIOLENZA SESSUALE PER COSTRIZIONE

VIOLENZA

La nozione di violenza non pone particolari problemi **a livello interpretativo**.

Nelle **applicazioni giurisprudenziali**, il concetto di violenza non è limitato a quella **fisica, in senso classico**, esercitata direttamente sulla vittima e che la pone nell'incapacità di **opporre la resistenza voluta**; la nozione comprende, anche, altri mezzi idonei a costringere il **soggetto passivo a subire un evento non voluto, annullandone o limitandone la capacità di azione e di reazione**.

E' il caso della violenza che si estrinseca con il **compimento insidiosamente rapido della azione criminosa che sorprende la vittima**, la pone nella impossibilità di difendersi venendo, così, a superare la sua contraria volontà.

Si parla in questo caso di **atti sessuali repentini**, compiuti **improvvisamente all'insaputa della persona destinataria**, in modo da poterne **prevenire anche la manifestazione di dissenso**.

Esempio tratto da un caso giurisprudenziale è quello del palpeggiamento improvviso: *Tizio, dopo aver proferito apprezzamenti alla vittima e sviato l'attenzione della stessa, mostrando interesse per la scritta sulla maglietta che indossava la ragazza, pone in essere una condotta subdola e ingannevole – far finta di leggere la scritta sulla maglietta – che gli consente la successiva condotta di tocco del seno.*

E', altresì, come vedremo più avanti, il caso del **bacio rubato alla vittima**.

MINACCIA

Anche la nozione di minaccia non comporta particolari problemi a livello interpretativo.

E' la **prospettazione di qualunque male ingiusto** che mostri la **sua capacità di coazione nei confronti della vittima**, che di conseguenza si trova a compiere o a subire gli atti sessuali.

Esempio: *Tizio entra in possesso di foto compromettenti di Caia, personaggio famoso, risalenti a quando era più giovane, e la costringe a un rapporto sessuale, minacciandola che, in caso contrario, le avrebbe date ai giornali.*

A questa nozione deve ricondursi anche la **minaccia di esercitare un diritto** (come l'esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva) quando essa **sia finalizzata al conseguimento dell'ulteriore vantaggio di tipo sessuale**: in ipotesi siffatte, invero, la prospettiva di far valere un diritto viene **strumentalizzata** per ottenere un profitto *contra ius*.

Esempio: *Caia è inquilina morosa e, pertanto, Tizio, proprietario di casa, la costringe ad avere un rapporto sessuale, minacciando in caso contrario un'azione di sfratto.*

ABUSO DI AUTORITA'

Questione. *L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale non evidenzia significative divergenze in ordine alla violenza sessuale commessa con violenza o minaccia; al contrario, per quella commessa con "abuso di autorità" **non si registra uniformità di interpretazione**, essendo controverso se la norma faccia riferimento soltanto ai pubblici ufficiali oppure a tutti i soggetti che rivestano comunque una posizione di autorità, sia essa pubblica o privata.*

PRIMO ORIENTAMENTO. Un primo orientamento, risalente a una pronuncia delle **Sezioni Unite** del 2000, sostiene che l'abuso di autorità presuppone nell'agente una **posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico**, escludendo dunque il reato in un'ipotesi in cui l'agente aveva compiuto atti sessuali con un minore che gli era stato affidato, nella sua **qualità di insegnante privato**, per ragioni di istruzione ed educazione ed ha conseguentemente ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva qualificato il fatto come **atti sessuali con minorenne** - art. 609 quater c.p. – anzichè come violenza sessuale – art. 609 bis c.p.

Tale orientamento ha avuto conferme anche in pronunce recenti, ribadendosi che l'abuso di autorità presuppone nell'agente una **posizione autoritativa** di tipo formale e pubblicistico, che determina, attraverso la **strumentalizzazione del potere esercitato**, una **costrizione della vittima a subire il compimento degli atti sessuali**.

Esempio classico è quello del professore nei confronti della studentessa: si dice che, in forza di tale posizione, si genera un **affidamento del soggetto passivo in ragione del pubblico ufficio ricoperto** dall'agente e si determina una **costrizione** al compimento degli atti sessuali.

SECONDO ORIENTAMENTO. Un secondo orientamento, manifestatosi più di recente, attribuisce rilevanza anche alle **posizioni di supremazia privatistica**, di cui l'agente **abusi** per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali.

Esempio:

- violenza sessuale commessa nei confronti di una **dipendente con mansioni di segretaria** mediante abuso dell'autorità derivante dalla posizione di datore di lavoro;
- atti sessuali posti in essere da un **istruttore di arti marziali** nei confronti dei suoi allievi minorenni;
- la posizione di **convivenza dell'imputato con la madre del minore** stesso può rappresentare presupposto dell'abuso di autorità.

Una recente pronuncia, **Cassazione penale, sez. III, 08 marzo 2016, n. 33042**, ritiene che un'interpretazione letterale, storica e logico – sistematica della norma debba far ritenere che l'abuso di autorità comprenda qualsiasi **forma di “supremazia”** sia essa pubblica o privata.

1. Sotto il profilo letterale si evidenzia che l'espressione adoperata è la stessa utilizzata in relazione alle **circostanze aggravanti comuni**.

L'art. 61 c.p., n. 11, prevede, infatti, che *il reato è aggravato, quando il fatto è commesso con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazioni d'opera, di coabitazione o di ospitalità*. La norma **quindi non fa distinzione alcuna**, riferendosi genericamente ad “autorità”.

La **giurisprudenza** non mostra incertezza su una interpretazione “lata” del dato normativo, riferito indistintamente ad autorità pubblica o privata che sia.

Si è infatti affermato che l'abuso di autorità previsto come circostanza aggravante dall'art. 61 c.p., n. 11, **riguarda principalmente l'autorità privata e presuppone l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo del reato**.

Laddove il legislatore abbia inteso riferirsi a una posizione autoritativa di tipo pubblicistico **l'ha indicato espressamente**; si pensi, ad esempio, all'art. 608 c.p. (abuso di autorità contro arrestati o detenuti) che fa espresso riferimento al “pubblico ufficiale”.

2. **Sotto il profilo storico**, poi, un ulteriore indice interpretativo si ricava proprio dall'art. 520 c.p. abrogato, che prevedeva come figura **autonoma di reato** la congiunzione carnale commessa con **abuso della qualità di pubblico ufficiale**.

Si evidenzia, dunque, la circostanza che con l'espressione "abuso di autorità" **non si sia fatto più alcun riferimento ad una posizione di preminenza di natura pubblicistica e tale mancato riferimento** non può essere ritenuto frutto di una mera "dimenticanza", ma una precisa scelta del **legislatore che ha così inteso sanzionare qualsiasi soggetto che, dotato di autorità pubblica o privata, abusi della sua posizione per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali**.

3. Del resto, accedendo alla tesi pubblicistica della posizione di autorità si introdurrebbe surrettiziamente **un elemento non richiesto dalla fattispecie penale**, che è configurata come un **reato comune**, il cui autore può essere "chiunque"; richiedere una posizione di autorità pubblica significherebbe far diventare la fattispecie di violenza sessuale, **nel solo segmento della condotta abusiva, un reato proprio**, il cui autore può essere soltanto un soggetto che rivesta una qualifica soggettiva autoritativa.

INTERRUZIONE DEL CONSENSO

Integra il reato la **prosecuzione** di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga meno *in itinere* a seguito di un **ripensamento o della non condivisione** delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto.

ATTI SESSUALI

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p., ricomprende:

- ogni **forma di congiunzione carnale, una formula lessicale un po' vetusta, ma che rende facilmente l'idea;**
- qualsiasi atto che, **risolvendosi in un contatto corporeo,** ancorchè fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, ovvero in un **coinvolgimento della corporeità sessuale di quest'ultimo,** sia idoneo a **soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo e dunque a porre in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale.**

Di conseguenza possono costituire **un'indebita intrusione fisica** nella sfera sessuale non solo i **toccamenti delle zone genitali,** ma anche quelli delle **zone ritenute "erogene"** (ossia nelle zone in grado di **stimolare l'istinto sessuale**) dalla scienza medica, psicologica e antropologico-sociologica.

ESEMPI PRATICI

1. *Nulla quaestio* in ordine ai **toccamenti, ai palpeggiamenti e agli sfregamenti sulle parti intime** della vittima, anche in modo non completo e per un tempo di breve durata.

2. Bacio sulla bocca.

Il bacio sulla bocca **assume valenza sessuale** e integra il reato di cui all'art. 609 bis c.p. se dato senza il consenso, o il reato di cui all'art. 609 quater c.p. se dato a soggetti infraquattordicenni, anche se limitato al **semplice contatto delle labbra,** in quanto attinge una zona generalmente considerata erogena; **perde il suo connotato sessuale** solo se è dato in particolari contesti sociali o culturali, quali ad esempio nella tradizione russa, dove assume il connotato di saluto, o in certi contesti familiari, dove è solo un segno di affetto.

3. Bacio sulla guancia.

La Cassazione ha ritenuto che non vi fosse dubbio che il **semplice e fugace** bacio sulla guancia, dato senza alcuna interferenza nella sfera sessuale della vittima, non possa essere oggettivamente considerato come "atto sessuale" alla stregua del **significato "sociale"** che al gesto dell'imputato

potrebbe essere oggettivamente attribuito; tale condotta, proprio per quella connotazione “violenta” integra piuttosto il reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p.

4. Il caso dei genitori e l’obbligo giuridico di impedire l’evento

In tema di reati omissivi, semplifico, il fondamento della responsabilità è correlato all’esistenza di un **dovere giuridico di attivarsi per impedire che l’evento temuto si verifichi**.

Il titolare di quest’obbligo versa in **posizione di garanzia**, le cui componenti essenziali costitutive sono: da un lato, una **fonte normativa** di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che **costituisca il dovere di intervento**: dall’altro lato, **l’esistenza di un potere** (giuridico, ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di **impedire l’evento**.

Si consideri l’esempio di Tizia, madre di Caia, incriminata e ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 40 c.p., comma 2 per la violenza sessuale commessa dal marito nei confronti della figlia.

Il Supremo Collegio richiama l’art. 30 Cost. e art. 147 c.c., i quali costituiscono in capo a ciascun genitore una **formale posizione di garanzia** da cui discende il dovere di **sorveglianza e di tutela compreso l’obbligo di preservare il minore da reati commessi ai suoi danni**.

Non è sufficiente la sola **qualità parentale** perchè a un genitore possa essere contestata una responsabilità omissiva, a sensi dell’art. 40 c.p., comma 2, per i reati patiti dal figlio.

Per rendere compatibile la responsabilità penale in materia con i principi costituzionali, è indispensabile, come per tutti i reati, **l’accertamento dello elemento psicologico**.

Necessita, pertanto, che il soggetto sia **edotto della sua posizione di garanzia**, abbia la **cognizione dell’evento dannoso** che è suo dovere impedire e **la possibilità di attivarsi** efficacemente per inibirlo.

Nel caso concreto, si sono verificati tutti questi presupposti; la ricorrente non è stata condannata per una sorta di responsabilità oggettiva e solo perchè madre e, quindi, garante del figlio minore nei confronti del quale è stato commesso il reato sessuale.

La imputata conosceva l’esistenza di rapporti sessuali tra marito e figlia (perchè notiziata dai figli e per averla appresa direttamente).

Ciò nonostante, è rimasta passiva e non ha preso a tutela di A. alcuna iniziativa quale quella di **allontanare l’imputato o il figlio dalla sua abitazione o di denunciare i fatti alla autorità**;

questo ultimo comportamento sarebbe stato il più significativo ed idoneo ad interrompere l'attività criminosa.

VIOLENZA SESSUALE PER INDUZIONE

La violenza sessuale c.d. "per induzione" (art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1) è incentrata sull'**induzione all'atto sessuale di soggetto che si trova in condizioni di inferiorità fisica o psichica.**

La fattispecie criminosa per costrizione di cui al comma 1 **presuppone il dissenso** della vittima, mentre l'ipotesi di cui al secondo comma è fondata sul **vizio del consenso della parte offesa determinato** dalle condizioni di **inferiorità fisica o psichica** di questa ultima al momento del fatto.

Tale condotta (che si distingue nettamente sia dalla fattispecie di violenza per **costrizione** mediante **abuso di autorità** (comma 1 della stessa norma) che da quella di **atti sessuali compiuti con minori degli anni sedici ad opera dell'ascendente o di altri soggetti in rapporto qualificato con la persona offesa** (art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2), è caratterizzata dall'induzione.

L'induzione sufficiente alla sussistenza del reato non si identifica solamente nell'attività di **persuasione** esercitata sulla persona offesa per **convincerla** a prestare il proprio consenso all'atto sessuale, bensì consiste in ogni forma di **sopraffazione posta in essere senza ricorrere ad atti costrittivi ed intimidatori nei confronti della vittima**, la quale, non risultando in grado di **opporsi a causa della sua condizione di inferiorità**, soggiace al volere dell'autore della condotta, divenendo strumento di soddisfazione delle voglie sessuali di quest'ultimo.

In altri termini, **l'agente spinge o istiga il soggetto ad aderire ad atti sessuali che, altrimenti, non avrebbe compiuto.**

La condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto, di cui all'art. 609 bis, comma secondo, n. 1, cod. pen., può **prescindere da una patologia mentale**, potendo dipendere anche dal **limitato processo evolutivo mentale e culturale** (es. minori di etnia romena, clandestine e prive di mezzi di sussistenza, indotte a prostituirsi con la corresponsione di piccole somme di denaro o altre regalie).

In tema di violenza sessuale, fra le condizioni di “inferiorità psichica”, previste dall’art. 609 bis, comma secondo, n. 1, cod. pen., rientrano anche quelle conseguenti **all’ingestione di alcolici o all’assunzione di stupefacenti**, poiché anche in tal caso si realizza il **doloso sfruttamento delle condizioni di menomazione della vittima**, strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente.

Ipotesi di cui al n. 2. Altra ipotesi è quella dell’induzione a compiere o subire atti sessuali con **l’inganno**, per essersi il reo sostituito ad altra persona, come nel caso di falsa attribuzione di una qualifica professionale.

Esempio: è stata *riconosciuta la responsabilità in capo all’imputato che, fingendosi un ginecologo, in conversazioni telefoniche riferiva alle donne chiamate di essere al corrente degli accertamenti medici da queste effettuati o in procinto di effettuare e, rappresentate situazioni di urgenza o di opportunità, le sollecitava a compiere su se stesse **atti di autoerotismo giustificati da finalità mediche oppure a fotografare la loro zona genitale e trasmettere l’esito via e-mail.***

Il ricorrente affermava che **l’assenza di qualsiasi contatto fisico** con le persone offese escludesse gli estremi del reato contestato. In altri termini, la commissione di atti sessuali penalmente rilevanti richiederebbe l’esistenza di una qualche relazione fisica tra agente e vittima.

Tale impostazione ermeneutica è stata ritenuta dalla Cassazione non rispondente al dato normativo. In **assenza di contatti fisici tra i due protagonisti del fatto**, il reato di violenza sessuale risulta integrato qualora sia **compromessa la libera determinazione sessuale** della persona offesa e ne risulti **aggredita la personalità sul piano sessuale**, anche **senza alcun coinvolgimento della sfera sessuale dell’agente.**

Quindi, l’induzione della vittima a commettere atti sessuali su di sè da parte dell’agente, induzione che **mira a soddisfare il desiderio sessuale dello stesso**, integra gli estremi del reato previsto dall’art. 609.

Il caso dell’autoerotismo indotto.

Tizio, abusando delle condizioni di inferiorità di Caia, nel corso di due conversazioni telefoniche con quest'ultima, precedentemente conosciuta attraverso comunicazioni su una chat-line, la induceva a compiere su se stessa atti sessuali di autoerotismo.

Il Supremo Collegio rileva anzitutto che – ai fini della definizione di atti sessuali– **non è indispensabile il requisito del contatto fisico diretto con il soggetto passivo**, ma è sufficiente che **l'atto abbia oggettivamente coinvolto la corporeità sessuale della persona offesa** e sia **finalizzato ed idoneo a compromettere il bene primario della libertà dell'individuo** nella prospettiva dell'agente di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale.

ATTENUANTE

Ai fini del riconoscimento della diminuzione per i casi di minore gravità di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, c.p., deve farsi riferimento ad una **valutazione globale del fatto**, nella quale assumono rilievo i **mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima**, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (esclusa, nella specie, l'attenuante de quo in ragione della gravità del fatto e delle condizioni psichiche pesantemente compromesse della donna che aveva subito violenza).

TENTATIVO

Deve ravvisarsi esclusivamente il tentativo del reato di violenza sessuale **non solo quando gli atti idonei diretti in modo non equivoco alla perpetrazione dell'abuso sessuale** non si siano estrinsecati in un **contatto corporeo**, ma anche quando il **contatto corporeo**, superficiale e fugace, non abbia **potuto raggiungere una zona erogena** per la **reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla sua volontà**. *(Da queste premesse, la Corte ha ritenuto qualificabile come tentativo di violenza sessuale, e non come reato consumato, la condotta dell'imputato che si era limitato a toccare la gamba sinistra della persona offesa, avendo di mira la coscia e la zona genitale o comunque una zona erogena, ma desistendo subito dopo per la pronta reazione della vittima).*

CONCORSO DI REATI

Violenza sessuale e maltrattamenti

E' **configurabile il concorso formale** tra violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia in coerenza con la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale – in considerazione della **diversità dei beni giuridici** tutelati dai reati suddetti – lo ammette laddove la condotta integrante il reato di maltrattamenti in famiglia **non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale**, ma s'inserisca in una serie **d'atti vessatori e percosse tipici della condotta di maltrattamenti**.

Viceversa, il reato di maltrattamenti **può dirsi assorbito** in quello di violenza, laddove vi sia piena coincidenza tra le condotte, nel senso quindi che gli atti di abuso siano le uniche che fondano anche le ipotesi di maltrattamenti.

Violenza sessuale e induzione indebita

Il caso è questo: *Tizio, abusando della sua qualità di Comandante della Stazione CC., ed in particolare mentre effettuava controlli nei confronti delle cittadine extracomunitarie che esercitavano la prostituzione nel centro storico, costringeva in più occasioni Caia ad avere con lui rapporti sessuali, gratuitamente, in particolare prospettandole nel corso del controllo la possibilità di rilevare delle irregolarità rispetto alla sua posizione sul territorio nazionale.*

L'art. 317 c.p., nella nuova formulazione punisce *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, **costringe** taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità”*.

L'art. 319 quater, invece, recentemente introdotto, punisce *“il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, **induce** taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”*.

Sul punto, sono intervenute le **Sezioni Unite** che hanno chiarito che:

*«Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 c.p., nel testo modificato dalla L. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un **abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia** di un **danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario** che, **senza alcun vantaggio indebito per sè**, viene posto di fronte **all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita** e si **distingue** dal **delitto di induzione indebita**, previsto dall'art. 319 quater c.p., introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come **persuasione, suggestione,***

inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perchè motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico».

Nel caso di specie, il Supremo Collegio accertava l'assenza di costrizione alle prestazioni sessuali e riquilibrava l'originaria ipotesi di violenza sessuale per costrizione in quella per induzione di cui al comma 2 n. 1, ritenendo ammissibile il concorso con il reato di cui all'art. 319 quater, in quanto anche i beni giuridici protetti sono diversi.

Ed infatti mentre nella ipotesi contemplata dall'[art. 319 quater c.p.](#), il soggetto agente p.u. induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, nella ipotesi disciplinata dall'[art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1](#), la condotta punibile va individuata nell'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto: in altri termini mentre l'abuso visto in relazione all'[art. 319 quater c.p.](#), è riferibile al soggetto agente, quello visto in relazione all'art. 609 bis, comma 2, è riferibile alle condizioni del soggetto passivo, senza che sia necessario che l'agente abbia agito con abuso delle sue qualità.

Non è, invece, configurabile il concorso del reato di violenza sessuale commesso mediante costrizione della vittima (es. palpeggiamenti repentini o con abuso di autorità), previsto dal comma primo dell'art. 609 bis cod. pen., con quello di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., essendo logicamente incompatibile la condotta di "costrizione", di cui alla prima fattispecie, con quella di "induzione", prevista nella seconda. (*Fattispecie di atti sessuali commessi dal cappellano del carcere con costrizione consistita in condotte repentine di toccamenti dei genitali e sfregamento del pene sul corpo dei detenuti e con abuso di autorità derivante dalla sua posizione*).

Violenza sessuale e sequestro di persona

Il delitto di sequestro di persona **concorre** con quello di violenza sessuale, allorché la privazione della libertà di movimento della vittima **si protrae oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti di violenza sessuale.**

Il delitto di sequestro di persona **è assorbito** in quello di violenza sessuale quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l'abuso sessuale.

ATTI SESSUALI CON MINORENNE

Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne).

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

*1) **non ha compiuto gli anni quattordici**¹;*

*2) **non ha compiuto gli anni sedici**, quando il colpevole sia legato da particolari rapporti (l'ascendente, il genitore, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza).*

*Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, gli stessi soggetti di cui alla lettera b), che, con **l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione**, compie atti sessuali con persona minore che **ha compiuto gli anni sedici**, è punito con la reclusione da tre a sei anni.*

Il delitto previsto dall'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1) (**atti sessuali con minore infraquattordicenne**) si connota per una condotta c.d. "a forma libera" di tipo intrusivo verso la sessualità del minore senza, però, che ricorrano i fatti tipici della **costrizione** (art. 609 bis c.p., comma 1) o della **induzione** (609 bis c.p., comma 2, n. 1), come chiaramente si deduce dalla parte iniziale dell'art. 609 quater citato, comma 1 laddove si parla di condotte commesse al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609 bis cod. pen. che viene, quindi, richiamato *quoad poenam*.

La fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p., tutela il **corretto sviluppo della personalità sessuale del minore** stabilendo **l'intangibilità sessuale assoluta** (per il minore di quattordici anni) o

¹ Da non confondere con il delitto di "**prostituzione minorile**", previsto dall'art. 600 bis c.p.:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un **minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità**, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno».

relativa (in particolari situazioni, per il minore di anni sedici, nei confronti del soggetto attivo in relazione di parentela, cura o vigilanza con il minore stesso).

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo).

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La violenza sessuale di gruppo è una **fattispecie criminosa autonoma**, caratterizzata dal **concorso necessario di più persone alla commissione del reato**, in numero di **almeno due**, nella quale il più grave trattamento sanzionatorio è conseguenza del **maggior disvalore attribuito** a una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima **da parte o alla presenza contemporanea di più persone che concorrono nel sopraffarla**.

Il reato è configurabile anche quando **non tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale**, essendo sufficiente che la presenza del partecipante abbia fornito un **contributo causale alla commissione del reato**, dovendosi tenere conto della **forza intimidatoria** che la presenza del gruppo o in genere di più persone esercita sulla vittima dell'abuso sessuale.

Si è, **ad esempio**, affermata la responsabilità in ordine a fattispecie di partecipazione a violenza sessuale di gruppo mediante riprese, con telefono cellulare, di parte degli atti sessuali posti in essere, sulla persona offesa, dal coimputato.

ATTENZIONE A QUESTO PASSAGGIO. Il **concorso di persone nel reato di violenza sessuale ai sensi dell'art. 609 bis c.p. può configurarsi solo nella forma del concorso morale con l'autore materiale** della condotta criminosa, **laddove il concorrente non sia presente sul luogo del delitto**, dovendosi altrimenti configurare la fattispecie prevista dall'art. 609 octies c.p.

Caso tipico, molto simile a quello visto poc'anzi.

Risponde del reato di **violenza sessuale di gruppo il genitore che, pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore, sia presente sul luogo del fatto e agevoli concretamente l'abuso sessuale posto in essere da parte del correo.**

Diversamente, il genitore risponde, a titolo di concorso, del reato di violenza sessuale materialmente commesso da terzi sul proprio figlio minore quando, pur essendo egli **consapevole dell'abuso ma assente d al luogo del** fatto, tenga una condotta **meramente passiva**, essendo a lui ascrivibile la responsabilità per aver violato l'obbligo, derivante dai doveri inerenti alla potestà genitoriale, di impedire il fatto.